

Risoluzione del 17/07/1996 n. 129 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III

Attività di fotografo. Qualificazione come reddito di impresa o di lavoratore autonomo. Quesito.

Sintesi: Si ritiene che l'attività di fotografo possa essere considerata quale attività rientrante nell'esercizio d'arti e professioni di cui all'art. 49 del TUIR, ovvero attività di impresa, rientrante nell'art. 51 del TUIR stesso, a seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta.

Testo:

Con l'istanza indicata in oggetto prodotta dall'associazione nazionale dei fotografi professionisti, direttori della fotografia operatori dell'immagine (TAU visual), viene chiesto di conoscere l'inquadramento ai fini fiscali dell'attività fotografica.

In particolare viene evidenziato che in dipendenza dell'evoluzione del settore l'attività fotografica considerata normalmente come attività di impresa, ed in molti casi attività di impresa artigiana, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 433, è stata interessata da profonde mutazioni, per cui, attualmente, l'attività del fotografo può avere natura commerciale o professionale a seconda della sussistenza o meno di alcuni requisiti che caratterizzano lo svolgimento di un'attività di impresa, quali l'impiego di rilevanti attrezzature e la scarsa componente di lavoro manuale.

Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dell'attività fotografica, con valenza di informazione, permette l'accesso all'albo professionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n.69, e che le prestazioni fotografiche, aventi determinati requisiti, sono ammesse a pieno titolo tra le opere dell'ingegno protette dalla vigente legislazione sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 41, n. 633, e successive modificazioni.

Infine, viene fatto presente che il rapporto intercorrente tra cliente e fotografo è di tipo fiduciario, con la conseguenza che il contratto che si instaura tra le parti si configura quale contratto d'opera intellettuale, regolato dall'art. 2229 e seguenti del cod. civ., nel quale l'impegno assunto da parte del professionista costituisce una obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al riguardo la scrivente rileva quanto segue.

L'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività diverse da quelle di impresa, considerate in particolare nel capo VI del citato T.U.I.R..

Si rileva altresì che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del T.U.I.R., sono considerati redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del cod. civ., nonché, ai sensi del successivo comma 2, lett. a), delle attività organizzate in forma di imprese dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del cod. civ..

Cio' posto, si ritiene che l'attività di fotografo possa essere considerata quale attività rientrante nell'esercizio d'arti e professioni di cui al citato art. 49 del T.U.I.R., ovvero attività di impresa, rientrante nell'art. 51 del T.U.I.R. stesso a seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta.

In particolare, essa si configura quale attività di lavoro autonomo allorché la prestazione assume gli elementi tipici dell'attività professionale intellettuale di cui all'art. 2229 del cod.civ., ancorché la legge, per la professione di cui trattasi, non preveda alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tali elementi si ravvisano sia nell'impegno assunto dal professionista nei confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato sperato relativo al servizio fotografico reso, senza alcun obbligo di conseguire, sia per il fatto che il rapporto tra le parti, basandosi su un rapporto fiduciario, è fondato sull'"intuitu personae".

L'attività fotografica si viene a qualificare, invece, come esercizio di impresa commerciale quando in tale attività l'apporto del professionista non è più connesso ad una prestazione d'opera intellettuale ma involge una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi e laddove la struttura dell'impresa così organizzata, e non la figura del professionista, assume nei confronti della clientela una rilevante importanza (cfr. conformemente la circ. n. 12 del 12 aprile 1983 della ex Direzione Generale delle imposte Dirette, con riguardo alla attività dei "laboratori di analisi").

Si prega codesta Direzione Regionale di portare a conoscenza quanto sopra all'associazione istante.
